



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

Delibera n.132

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: Gestione servizio rifiuti urbani Comune di Solto Collina. Adeguamento del contratto di servizio alle disposizioni di cui alla Delibera Arera del 03 agosto 2023 385/2023/R/rif "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani". Indirizzi.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della Sede di Lovere.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Esecutiva.

All'appello risultano:

Bellini Adriana	Presente	Presidente
Beluzzi Ivan	Assente	Assessore
Bigoni Alessandro	Presente	Vice Presidente
Lazzaroni Romeo	Presente	Assessore
Zoppetti Marco	Presente	Assessore
Foresti Mariano	Assente	Assessore
Micheli Nicola	Presente	Assessore

Totale presenti: 5

Totale assenti: 2

Assiste il Direttore dott. Silvano Fusari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra Adriana Bellini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- con deliberazioni dell'Assemblea n. 48 e n. 49 del 28-12-2023 sono stati approvati rispettivamente il DUP e il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 205 del 28-12-2023 è stato approvato il PEG per gli esercizi finanziari 2024/2026;

DATO ATTO CHE

- l'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006 individua le competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (RSU), a questo attribuendo, nelle more di operatività dell'ambito territoriale ottimale e omogeneo (ATO) di competenza regionale, la continuità della gestione in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la stessa giurisprudenza amministrativa, di recente, ha avuto modo di ribadire che "In attesa dell'entrata in vigore degli ambiti territoriali ottimali di cui agli artt. 200 e ss. d. lgs. n. 152/06 il Comune, come stabilito dall'art. 198 comma 1 d. lgs. n. 152/06, è titolare del potere di organizzare e gestire in autonomia il servizio di gestione dei rifiuti." (da ultimo Tar Lazio, sez. bis, sentenza del 19/3/2024 n. 5452);

ATTESO CHE:

- in data 28/04/2023 è stato sottoscritto il contratto relativo al servizio di igiene urbana con la Val Cavallina Servizi s.r.l.;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di promuovere dinamiche competitive che assicurino la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata ribadita la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di elevata qualità nei vari contesti, in linea con l'obiettivo di coesione sociale e territoriale;
- In particolare, l'articolo 7 del citato Decreto prevede che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2);
- l'articolo 203, comma 1, del d. lgs. 152/06 prevede che "I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)";
- il medesimo articolo, al comma 2, prevede inoltre che, nell'ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio siano, tra l'altro, trattati i seguenti temi: "a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze (...)";

- alla luce di quanto sopra, dopo aver concluso l'iter di consultazione con gli operatori di settore, con deliberazione n. 385/2023, ARERA ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente;
- al contempo, ARERA ha previsto che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024; termine quest'ultimo postergato;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale di Solto Collina n. 64 del 25/07/2024 "Gestione servizio rifiuti urbani. Adeguamento del contratto di servizio alle disposizioni di cui alla delibera Arera del 03 agosto 2023 385/2023/r/rif "schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani". Indirizzi." nella quale si dà atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Economico e Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2024-2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2024 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2024;
- è necessario, quindi, conformare il contratto relativo al servizio di igiene urbana sottoscritto con la Val Cavallina Servizi s.r.l. in data 28/04/2023 allo schema tipo di contratto di servizio adottato dall'ARERA, nei tempi e modi di cui alla delibera n. 385/2023;

VISTO l'allegato schema di contratto di servizio, così come adeguato alle prescrizioni di cui alla delibera Arera n. 385/2023, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1) e già approvato dal Comune di Solto Collina;

CONSIDERATO CHE nel caso di specie, la competenza all'approvazione della stessa è da rinvenirsi in capo alla Giunta Comunale e non al Consiglio, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E del TUEL, data la natura tassativa delle competenze allo stesso attribuite. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa di recente ha ribadito che "In particolare, il Tar Molise, Sez. I, con la sentenza n. 222 del 31 luglio 2020, ha richiamato il principio chiarito dalla giurisprudenza in materia precisando che "Se l'atto fondamentale attraverso il quale viene veicolato l'indirizzo politico del Consiglio risulta già adottato, gli adempimenti consequenziali anche di carattere negoziale rimangono nella competenza della Giunta; se, invece, la convenzione attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio pubblico subisce modifiche rilevanti, tali da incidere sulle clausole preesistenti ovvero sull'aspetto finanziario della stessa, configurandosi una novazione oggettiva del rapporto contrattuale, la competenza rimane in capo all'organo consiliare (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 27.10.2014 n. 5284; idem, sez. V, n. 338 del 2012; idem sez. V, n. 6982 del 2010; idem sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; idem sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; idem sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058; idem sez. V n. 5136 del 2009; idem V, 9/12/2002 n. 6764; T.a.r. Campania Napoli III, sent. n. 1138/1998; C.G.A. Sicilia, parere 13/11/2001 n. 1458)". (Tar Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 07/05/2024, n. 104);

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Dirigente del Settore 3 attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

VISTI:

- lo Statuto vigente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo, n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo, n. 201/2022 (Testo Unico sui servizi pubblici locali);
- la Legge n. 190/2014 e s.m.i.;
- la Delibera Arera 03 agosto 2023 385/2023/R/rif "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione dal responsabile dell'Area Agricoltura e Gestione del territorio in ordine alla regolarità tecnica, e dal responsabile dell'Area Finanziaria Affari Generali in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui totalmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

1. di approvare l'adeguamento del contratto relativo al servizio di igiene urbana sottoscritto con Cavallina Servizi S.r.l., in data 28/04/2023 allo schema tipo di contratto di servizio adottato dall'ARERA con la delibera n. 385/2023, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1);
2. di autorizzare il Direttore/Responsabile dell'Area agricoltura e gestione del territorio, dott. Silvano Fusari alla sottoscrizione del contratto di servizio in essere con Val Cavallina Servizi s.r.l. e alla successiva trasmissione al Comune di Solto Collina affinché proceda alla trasmissione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del contratto di servizio, adeguato alle nuove prescrizioni;
3. di dare atto che tutti gli atti successivi e conseguenti saranno adottati dal Responsabile dell'Area agricoltura e gestione del territorio, dott. Silvano Fusari;
4. di dichiarare in separata votazione la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 132 del 29-07-2024

OGGETTO:

Gestione servizio rifiuti urbani Comune di Solto Collina. Adeguamento del contratto di servizio alle disposizioni di cui alla Delibera Arera del 03 agosto 2023 385/2023/R/rif "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani". Indirizzi.

PARERI

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 29-07-2024

Il Responsabile dell'Area
Agricoltura e Gestione del Territorio
f.to dott. Silvano Fusari

PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Favorevole in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 29-07-2024

Il Responsabile dell'Area
Finanziaria Affari Generali
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Se contrario, il parere dovrà essere motivato nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to Adriana Bellini

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18-08-2000 n° 267).

Io sottoscritto Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 01-08-2024 al 16-08-2024

addì, 01-08-2024

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000 n° 267.

Lì, 01-08-2024

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesposta è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

Lì, 29-07-2024

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 01-08-2024

Il Direttore
f.to dott. Silvano Fusari

SCRITTURA PRIVATA

TRA

COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

COMUNE DI SOLTO COLLINA

E

VAL CAVALLINA SERVIZI SRL

Sommaro

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - <i>Definizioni</i>	4
Articolo 2 - <i>Oggetto e finalità</i>	5
Articolo 3 - <i>Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato</i>	6
Articolo 4 - <i>Perimetro del Servizio affidato</i>	6
Articolo 5 - <i>Durata dell'affidamento</i>	6
Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	7
Articolo 6 - <i>Corrispettivo contrattuale</i>	7
Articolo 7 - <i>Aggiornamento del corrispettivo contrattuale</i>	7
Articolo 8 - <i>Piano Economico Finanziario di Affidamento</i>	7
Articolo 9 - <i>Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento</i>	8
Articolo 10 - <i>Istanza di riequilibrio economico-finanziario</i>	8
Articolo 11 - <i>Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario</i>	8
Articolo 12 - <i>Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio</i> 9	
Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	9
Articolo 13 - <i>Obblighi in materia di qualità e trasparenza</i>	9
Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	9
Articolo 14 - <i>Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente</i>	9
Articolo 15 - <i>Ulteriori obblighi del Gestore</i>	10
Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	11
Articolo 16 - <i>Obblighi del Gestore</i>	11
Articolo 17 - <i>Programma di controlli</i>	11
Articolo 18 - <i>Modalità di esecuzione delle attività di controllo</i>	12
Titolo VI PENALI E SANZIONI	12
Articolo 19 - <i>Penali</i>	12
Articolo 20 - <i>Sanzioni</i>	12
Articolo 21 - <i>Condizioni di risoluzione</i>	12
Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO.....	13
Articolo 22 - <i>Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente</i>	13
Articolo 23 - <i>Trattamento del personale</i>	14
Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Articolo 24 - <i>Garanzie</i>	15
Articolo 25 - <i>Assicurazioni</i>	15
Articolo 26 - <i>Modalità di aggiornamento e modifica del contratto</i>	15
Articolo 27 - <i>Allegati</i>	16

L'anno duemila ventiquattro il giorno ----- del mese di -----, presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in Lovere (BG) alla Via del Cantiere n. 4, si sono costituiti i signori:

1. FUSARI Silvano, nato a Costa Volpino (BG) il 27.07.1960, codice fiscale FRSVN60L27D117J, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, codice fiscale n. 90029430163, partita IVA 03606190167, che rappresenta nella sua qualità di Direttore, Responsabile dell'area agricoltura e gestione del territorio (così come nominato con decreto del Presidente della Comunità Montana n. 4 in data 25.10.2022) (di seguito anche "Comunità Montana")

e

2. MORETTI Paolo (C.F. MRTPLA69M30A794T), nato a Bergamo (BG) il 30 agosto 1969, in qualità di Amministratore Unico della Società "Val Cavallina Servizi S.r.l." (C.F. e P. IVA 02544690163), con sede in Trescore Balneario (BG) alla Piazza Salvo d'Acquisto n. 80 (di seguito anche "Gestore", "Appaltatore" o "Società")

PREMESSO CHE

- Che la "Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani" è stata approvata dall'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con deliberazione n.40 del 28.11.2023 e dal Comune di Solto Collina con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2023.

- La Società Val Cavallina Servizi s.r.l. è a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per lo 1,01%.

- Con deliberazione dell'Assemblea n. 43 del 29.12.2022 avente oggetto: "*Scelta del sistema di gestione in house per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani – Comune di Solto Collina. Approvazione della relazione per l'affidamento prevista dall'art. 34, commi 20 e 21 ex D.L. 18.10.2012 n. 179*", è stata approvata la relazione dalla quale si rileva la sussistenza dei requisiti di legge per la forma di affidamento in house prescelta e la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico cui Val Cavallina Servizi S.r.l. dovrà attenersi.

- Con la deliberazione n. 210 adottata dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana nella seduta del 29 dicembre 2022 con la quale viene approvata la bozza di contratto per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani- Comune di Solto Collina - della durata di 8 (otto) anni con decorrenza 01.01.2023 e termine il 31.12.2030.

- In sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di promuovere dinamiche competitive che assicurino la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata ribadita la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di elevata qualità nei vari contesti, in linea con l'obiettivo di coesione sociale e territoriale.

- In particolare, l'articolo 7 del citato Decreto prevede che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo

quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2).

- L'articolo 203, comma 1, del d. lgs. 152/06 prevede che *“I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)”*.

- Il medesimo articolo, al comma 2, prevede inoltre che, nell'ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio siano, tra l'altro, trattati i seguenti temi: *“a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze (...)”*.

- Alla luce di quanto sopra, dopo aver concluso l'iter di consultazione con gli operatori di settore, con deliberazione n. 385/2023, ARERA ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente.

- Al contempo, ARERA ha previsto che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024, termine quest'ultimo postergato dal D.L. 39/2024 (c.d. Decreto Superbonus).

- I singoli Comuni aderenti alla gestione associata del servizio, con apposita delibera del Consiglio Comunale, hanno approvato il Piano Economico Finanziario 2024-2025, nonché il relativo Piano Tariffario.

Tutto ciò premesso e considerato, nel rispetto di quanto sopra dedotto, le parti di comune accordo adeguano alle prescrizioni contenuto nella Deliberazione n. 385/2023 nei seguenti termini il contratto di servizio stipulato in data 28.04.2023.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati, di cui le parti ne hanno piena conoscenza, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Parti** sono la Comunità Montana e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Nello specifico, le Parti convengono di proseguire nell'affidamento da parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, a tal fine delegata dal Comune di Solto Collina, alla Val Cavallina Servizi S.r.l. dei servizi di cui al contratto rep. 108 del 2023.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, la Comunità Montana si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento diretto in *house providing*, in adempimento alla deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana n. 43 del 29.12.2022 nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e alla Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 210 del 29.12.2022 di approvazione della bozza di contratto.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

- a) servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, assimilati o assimilabili agli urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di Solto Collina con il metodo "porta a porta";
- b) gestione del Centro di Raccolta di Solto Collina, Fonteno e Riva di Solto, compresa la custodia, vigilanza e spese del personale addetto;
- c) servizio di spazzamento strade;
- d) smaltimento e trattamento degli R.S.U. che provengono dai cimiteri;

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolgerà nel territorio comunale.

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

5.1 L'affidamento termina in data 31 dicembre 2030.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

5.3 I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 178, 1° comma, D.Lgs. 152/2006, e sono, quindi, sottoposti alla normativa dettata in materia.

5.4 Tali servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia e immediatamente segnalati all'Amministrazione di Solto Collina e/o alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

5.5 In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Società si farà carico della dovuta informazione all'ufficio competente del Comune di Solto Collina con congruo preavviso prima dell'inizio della sospensione o ritardo

del servizio. Dovranno essere, altresì, comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

5.6 I servizi oggetto del presente contratto proseguiranno, nelle forme e con le modalità pattuite, anche in caso di adesione del Comune ad una unione di comuni o ad altra forma associativa obbligatoria che subentrerà al Comune ai sensi della normativa vigente.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente. Precisamente corrisponde al valore annuale inserito nel rigo " $\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif" della colonna "Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune", del Piano Economico Finanziario, approvato dall'Ente Territorialmente Competente.

6.2 Il costo annuo sarà corrisposto a fronte dell'espletamento del servizio in condizione di perfetta efficienza e regolarità.

6.3 Il pagamento del canone sarà effettuato dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in delega dall'Amministrazione del Comune di Solto Collina, in rate mensili pari a 1/12 del canone annuo contrattualmente convenuto, con pagamento da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della ricezione della relativa fattura elettronica. Decorso inutilmente tale termine, si applicherà automaticamente la disciplina di cui al D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, in attuazione di Legge delega (art. 10, Legge 11.11.2011, n. 180) che apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2002, al fine dell'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE.

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 La Comunità Montana garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo

infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

b) Il Comune di Solto Collina, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) Il Comune di Solto Collina adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 Il Comune di Solto Collina assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla

regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 Il Comune di Solto Collina decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune di Fonteno nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

13.2 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 Il Comune di Bossico è obbligato a:

a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

14.2 L'osservanza da parte dei terzi dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi.

14.3 Il Comune di Solto Collina è, quindi, impegnato ad intervenire d'ufficio o su richiesta della Società per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme.

14.4 La Società si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.

14.5 Il Comune di Solto Collina comunicherà alla Società, con congruo anticipo, i piani di sviluppo urbanistico e economico onde acquisirne eventuali osservazioni relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.

14.6 Il Comune di Solto Collina comunicherà, altresì, alla Società l'avvio di ogni procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento destinato a produrre effetti diretti nei confronti della Società e/o del servizio affidato, in tutte le materie di competenza del Comune.

14.6 Il Comune di Solto Collina si impegna a riconoscere alla Società un indennizzo pari ad una somma non inferiore al pagamento di due annualità nel caso di recesso per causa diversa da quelle indicate nell'art. 21 del presente contratto.

Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;

b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi

d) di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

e) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

f) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

g) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;

h) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

i) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;

j) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

k) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

15.3 Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta la nullità assoluta del contratto.

15.4 Il Gestore solleva la Comunità Montana ed il Comune di Solto Collina da qualsiasi

pretesa, azione o richiesta di terzi, derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone, dovute all'espletamento delle varie fasi del servizio in base alla presente contratto.

15.5 La Società è direttamente responsabile, sotto ogni aspetto, della corretta gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti raccolti, a partire dal momento del loro asporto dal territorio del Comune di Solto Collina e sino alla destinazione finale per lo smaltimento, in ciò comprendendo eventuali tappe e/o stoccaggi intermedi ancorché provvisori.

15.6 La stessa è, inoltre, responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il proprio personale o i propri mezzi potessero arrecare all'Amministrazione del Comune di Solto Collina o a terzi nell'esercizio del contratto.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - *Obblighi del Gestore*

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a due anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

16.5 Il Gestore, inoltre, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà comunicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

Articolo 17 - *Programma di controlli*

17.1 La Comunità Montana ed il Comune di Solto Collina predispongono annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e alla Comunità Montana ed il Comune di Solto Collina anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli la Comunità Montana ed il Comune di Solto Collina verificano la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto della Comunità Montana e del Comune di Fonteno.

Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 La Comunità Montana effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

18.2 Tutti i servizi del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui all'art. 178 – comma 1 – del D. Lgs. 152/2006. Pertanto, non possono essere sospesi salvo caso di forza maggiore, quali calamità atmosferiche, scioperi di categoria del personale, fatte salve le norme che riguardano la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali e, in particolare, quelle contenute nella Legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i..

18.3 La Comunità Montana si riserva la facoltà di procedere, direttamente o a mezzo di propri delegati quali gli uffici comunali preposti e la Polizia Locale del Comune di Solto Collina, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna, in ordine al rispetto da parte della Società degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dai quali direttamente Val Cavallina Servizi s.r.l. dipenderà per tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare in merito al servizio stesso.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 - Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.3 La Comunità Montana comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 - Sanzioni

20.1 La Comunità Montana è tenuta a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 - Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti prevedono che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente contratto potrà essere risolto al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) reiterate inadempienze contrattuali, ivi compreso i pagamenti, contestati alla parte inadempiente nelle forme di legge;

- b) gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e della presente convenzione imputabili direttamente a Val Cavallina Servizi S.r.l.;
- c) assoluta e totale inefficienza della gestione dei servizi di Igiene Urbana per colpa e fatto della Val Cavallina Servizi S.r.l. e per una durata di 15 gg consecutivi.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti

contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di

subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

22.9 La Società dovrà comunicare all'Amministrazione del Comune di Solto Collina se intende procedere al sub-appalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

22.10 Il sub-appalto deve essere regolarmente autorizzato dagli uffici comunali preposti.

22.11 La Società resta comunque totalmente responsabile nei confronti del Comune di Solto Collina dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente contratto.

22.12 Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

22.13 È fatto salvo, in materia di cessione, il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

22.14 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:

- trasmissione da parte del Gestore Uscente delle informazioni e dati necessari per l'individuazione del valore di subentro: € 20, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al secondo periodo del comma 5;

Articolo 23 - Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

23.2 Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Società dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

23.3 Il personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

23.4 La Società è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi; osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; depositare, prima dell'inizio del contratto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, completo del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

23.5 Su eventuale richiesta della Comunità Montana affidante e/o del Comune di Solto Collina, la Società sarà tenuta a trasmettere alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti.

23.6 Il personale dipendente, direttamente o indirettamente, dalla Società dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

23.7 Il personale in servizio dovrà:

- a) essere fornito, a cura e spese della Società, di divisa ad alta visibilità completa di targhetta di identificazione e di tutti gli opportuni dispositivi di protezione individuale D.P.I., a norma di legge, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro;

- b) adottare un contegno corretto e riguardoso nei confronti della cittadinanza e delle autorità e uniformarsi agli ordini della Società stessa.

23.8 La Società, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente contratto, ha l'obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza e il Documento di Valutazione dei

Rischi previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare 5 tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

23.9 In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

23.10 Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs. 4.12.1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.), e loro successive modificazioni o integrazioni.

23.11 I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

23.12 Dovrà essere garantito in ogni caso ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300.

23.13 La Società è tenuta a comunicare per iscritto il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, la Società dovrà darne immediata comunicazione.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 Tenendo conto della natura del rapporto di affidamento diretto che qualifica, attraverso l'istituto giuridico del controllo analogo secondo i principi di cui all'affidamento diretto (in house providing), la Società quale organismo di diritto pubblico che opera in delegazione interorganica per la stessa Amministrazione partecipante ed affidante, la Comunità Montana e il Comune esonerano la Società dal presentare cauzioni e fidejussioni per tutta la durata del contratto.

Articolo 25 - Assicurazioni

25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 5.000.000 €;

Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati,

approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;

- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

26.4 In presenza di nuove disposizioni legislative e regolamentari che possano incidere sugli aspetti economici e tecnico-operativi del servizio, le parti, di comune accordo, potranno procedere all'adeguamento del contratto.

Articolo 27 - Allegati

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 43 del 29.12.2022.
- b) Deliberazione n. 210 del 29 dicembre 2022 della Giunta Esecutiva della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento.
- d) Disciplinare tecnico.

Questa scrittura privata consta di n. 16 pagine

Per la COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
f.to digitalmente FUSARI Silvano

PER LA SOCIETA' VAL CAVALLINA SERVIZI SRL
f.to digitalmente MORETTI Paolo